

FAQ - Bando per il cofinanziamento della realizzazione di impianti diretti alla produzione di energia termica mediante l'utilizzo di biomasse legnose agroforestali derivanti da filiera corta.

-- aggiornate al 6/12/2024 --

D1. Se l'APE è assente è possibile fare un'autodichiarazione della classe peggiore per l'edificio?

R1. No, bisogna obbligatoriamente ottenerlo per la fase esecutiva, non si può fare autodichiarazione.

D2. Sono ammissibili le spese per realizzare la struttura che contiene la caldaia?

R2. Sì, sono ammissibili.

D3. In merito alla realizzazione di strutture è necessario che il terreno che la ospiterà sia in proprietà della ditta richiedente il contributo o può essere sufficiente un diritto di superficie?

R3. Sì, può essere sufficiente. Occorre in questo caso sia allegato il contratto e occorre che il permesso di costruire ne dia esplicitamente conto.

D4. Se al momento di presentazione della domanda non si ha atto definitivo di disponibilità della proprietà su cui realizzare impianto, si può allegare un documento di assenso temporaneo?

R4. Sì, è sufficiente documento di assenso e successivamente (in fase esecutiva) allegare doc definitivo.

D5. se la proprietà del locale caldaia è di un privato che affitta i locali a una azienda A che utilizza in parte il calore prodotto dalla caldaia e in parte vende il calore a una seconda azienda B. L'azienda A che affitta i locali di installazione caldaia può fare il bando?

R5. Non si rilevano criticità, il locale caldaia non deve necessariamente essere di proprietà dell'azienda A che realizza l'impianto termico a biomassa, ma chiaramente deve essere nelle sue disponibilità (es. contratto di affitto con il privato locatore).

D6. La domanda deve essere presentata su un applicativo particolare oppure è sufficiente predisporre tutta la documentazione richiesta al punto 7.1 del bando ed essere inviata tramite PEC all'indirizzo citato?

R6. Non c'è un applicativo per la gestione del bando, le domande di contributo vanno presentate via PEC come descritto al paragrafo 7. del bando "CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO".

D7. Per quanto riguarda la polizza fidejussoria è richiesta per tutte le domande o vi sono casi particolari per cui deve essere presentata?

R7. La polizza fidejussoria è necessaria solo nel caso in cui il beneficiario richieda il pagamento dell'anticipo, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie ed dopo aver dato avvio ai lavori.

D8. Il presente bando è cumulabile con il bando SRD15 per quanto riguarda ovviamente tipologia di investimenti diversi?

R8. Sui medesimi investimenti non è possibile utilizzare risorse afferenti ai due bandi. Su investimenti diversi non c'è incompatibilità trattandosi tra l'altro di regimi di aiuto diversi (comunicazione in esenzione per la SRD15 e "de minimis" per il bando in oggetto).

D8bis. L'unione di comuni montani ... ha ottenuto un finanziamento legato al bando per la realizzazione di Piani di Sviluppo di Green Communities, il progetto comprende un intervento sul comune di ... È possibile cofinanziare il progetto con la quota di competenza derivante dal bando per la realizzazione di Piani di Sviluppo di Green Communities?

R8bis. No, non è possibile cofinanziare con due fonti di finanziamento diverse lo stesso oggetto di intervento. Si veda la risposta precedente R8.

D9. Necessito del potenziamento di un impianto a biomassa esistente per poter riscaldare l'intera struttura ricettiva. L'impianto è già predisposto ma occorre:

- acquistare solo una nuova caldaia da 130 kw.,
 - allargare il locale magazzino cippato,
 - potenziare l'impianto solare termico;
- il tutto adeguato esclusivamente all'impianto.

R9. Le tipologie di intervento sono tutte ammissibili (NB il solare termico deve essere integrato in un unico impianto con il generatore a biomassa oggetto di contributo).

D10. Può partecipare al bando un'attività alberghiera privata in cui l'energia termica prodotta viene usata esclusivamente in hotel oppure il bando è solo per imprese che producono energia termica da fornire a più utenti con teleriscaldamento?

R10. L'attività ricettiva privata rientra pienamente tra i soggetti ammessi alla partecipazione al bando come rientrano anche le imprese che producono energia termica da fornire a più utenti con teleriscaldamento.

D11. Riguardo al requisito indicato al punto B del § 6.2: Fabbisogno termico/ore equivalenti di funzionamento, nel caso di sostituzione di un impianto a biomassa esistente, eventualmente alimentato con cippato e/o biomassa legnosa autoprodotta (es. segheria), come deve essere calcolato il consumo medio degli ultimi 5 anni? Inoltre, nel caso di nuova installazione, confermate che questo parametro non deve essere calcolato?

R11. Nel caso di sostituzione biomassa su biomassa e autoproduzione del biocombustibile, il fabbisogno medio annuo degli ultimi 5 anni dovrà essere stimato sulla base dei reali consumi di biomassa dell'impianto esistente. Nel caso di nuova installazione questo parametro non deve essere calcolato.

D12. Con riferimento ai criteri di priorità, confermate che non sono assegnati punteggi nel caso di sostituzione biomassa su biomassa?

R12. Nel caso di specie non sono previsti punteggi di priorità nell'ambito del criterio di priorità n. 5 "tipologie di installazione".

D13. Con riferimento al punto A del § 6.2 "Combustibile certificato", nel caso di autoconsumo di cippato del beneficiario (es. segheria/azienda di lavorazione del legno) è comunque obbligatorio che il beneficiario acquisti sul mercato cippato certificato da filiera corta, rinunciando a valorizzare energeticamente in autoconsumo i propri sottoprodotti legnosi vergini?

R13. Con riferimento alla quota di biomassa autoprodotta e autoconsumata internamente, si applica, in tutti i casi, quanto previsto al punto 5.9.5 (pag. 87) delle Regole Applicative GSE del Conto Termico 2.0 D.M. 16.02.2016, ovvero:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) indicante la quantità ponderale di biomassa autoprodotta e impiegata come biocombustibile, allegando eventuali documenti contabili che comprovano la quantità di biomassa autoprodotta (es. MUD);

- attestato di conformità del biocombustibile alla classe di qualità idonea a essere impiegata nel generatore di calore. Il livello qualitativo deve essere pari o superiore a quello del biocombustibile di prova indicato nel report di certificazione della caldaia in laboratorio e/o in opera. L'attestato di conformità deve essere rilasciato, con cadenza annuale, da un laboratorio terzo sulla base dell'applicazione dei metodi di analisi previsti dalla ISO 17225.

D14. Riguardo al Paragrafo 6.2 del bando “Requisiti tecnici dei progetti e degli interventi” lettera C) Progettazione - Fabbisogno termico/ore equivalenti di funzionamento, nel caso di installazione a servizio di edifici in fase di ristrutturazione (in cui quindi i consumi storici potrebbero non essere rappresentativi dei nuovi fabbisogni, ad esempio dopo un intervento di isolamento termico dell'edificio), al fini del calcolo della potenza incentivabile, possono essere usati i consumi calcolati secondo la normativa tecnica vigente (UNI 11300) e riepilogati nella Relazione secondo l'art. 19, L.10/91? Ovvero, considerato che la potenza dell'impianto è frutto di calcoli che derivano dall'applicazione di altre norme tecniche (UNI 12831, per il calcolo dei CARICHI TERMICI, ecc.) e dell'impiego di software certificati dal CTI, si possono utilizzare tali risultati, debitamente motivati? Infatti, i consumi dei 5 anni precedenti non possono più essere rappresentativi dell'effettivo consumo futuro dell'edificio e quindi si rischierebbe di ottenere una potenza del generatore eccessiva rispetto al reale fabbisogno.

R14. La risposta è SI per entrambi i quesiti. La motivazione deve essere resa esplicita (vedi caso D17-R17) e risiede proprio nella necessità di tenere in conto il consumo futuro stimato (che si presuppone inferiore allo "storico").

Il “vincolo” è l'utilizzo di metodologie/strumenti di calcolo/stima dei consumi futuri ammessi/accettati dalle normative riguardanti le prestazioni energetiche, l'efficienza energetica e il rendimento energetico degli edifici.

D15. Ugualmente, nel caso di sostituzione di combustibili non direttamente tracciabili (es. autoconsumo in segheria/falegnameria) o nel caso di assenza di dati di consumo (es. nel caso di presenza di serbatoio di GPL non direttamente monitorato e/o quota parte di sostituzione di pellet per il quale è presente una stima del proprietario; o in un altro caso a causa di acquisizione di immobile quindi privi dei dati) è possibile utilizzare la potenza del generatore già presente o utilizzare il calcolo dei consumi da normativa da Legge10/APE ai fini del calcolo del rispetto del valore di potenza equivalente valutata su 1800 ore?

R15. Per i casi in cui lo storico dei consumi non sia disponibile o utilizzabile vale quanto sopra specificato nella R14: è ammesso, con motivazione esplicita (vedi caso D17-R17), l'utilizzo di metodologie/strumenti di calcolo/stima dei consumi futuri ammessi/accettati dalle normative riguardanti le prestazioni energetiche, l'efficienza energetica e il rendimento energetico degli edifici.

D16. in situazione di un impianto a gasolio chiuso dal 2009 per ricorsi cause legali ecc..., si rientra nel caso della sostituzione oppure di nuova installazione?

R16. Rientra nella casistica della sostituzione, anche se non si avranno i dati per il confronto perché appunto negli ultimi 15 anni non era in funzione. Allegare documenti e atti che dimostrano questa situazione. (Vedi R17.)

D17. Non potrebbe essere il progettista che in una relazione motiva debitamente il criterio seguito per la determinazione della taglia della caldaia?

R17. Sì (vedi precedenti risposte R14., R15., R16. e R17.)

D18. Nel caso di studio di una piccola rete con un generatore da 250 kW termici a servizio di un complesso turistico in località sciistica (4 utenze) ai fini dei calcoli del punteggio come si valuta la prestazione complessiva dell'involucro? Vale la classe energetica/prestazione dell'involucro dell'edificio di maggior volume?

R18. No, dovrebbe più correttamente essere utilizzata una media ponderata (usando, come peso, il volume).

D19. Per impianti realizzati nell'ambito di una CER serve che almeno un utente finale faccia parte di una CER o che sul territorio sia attiva una CER?

R19. Ai fini dell'attribuzione del punteggio (2 punti) di cui al criterio di priorità n. 13 è necessario che almeno un utente finale faccia parte di una CER.

D20. Nel caso di edifici da collegare tra loro con una rete TLR, nel caso in cui l'applicazione del metodo di calcolo proposto (media dei consumi / 1800) generasse un valore di potenza termica pari ad es. a 100kW; allora la massima quantità di tubazione del TLR (doppio tubo) sarebbe 100m. Qualora gli edifici distassero tra loro es. 110 m, è possibile che il maggior costo dei 10m extra (scavo, tubazione, ripristino) sia sostenuto al 100% dal proponente? Oppure si dovranno mettere 2 caldaie, una per ogni edificio? Molto spesso la scelta di allungare la rete è dovuta ad esigenze contingenti ad es. per permettere una migliore logistica dello scaricamento del cippato....si ritiene più importante avere un sistema che funziona in modo più "facile", anche se ciò comporta la posa di un po' di tubazione in più....

R20. Non è possibile presentare progetti con lunghezza della rete superiore a quella che deriva dall'applicazione del rapporto di cui al punto 6.2 lettera c) primo alinea del bando.

D21. I comuni parzialmente montani possono partecipare?

R21. Sì, stiamo aggiornando l'elenco.

D22. Nelle specifiche del bando, e in particolare, nella bozza di proposta progettuale (ALLEGATO C) vengono definiti dei "CRITERI DI PRIORITA'" in cui sembrerebbe sottinteso che il nuovo impianto oggetto di finanziamento debba sempre essere in sostituzione di un impianto esistente e mai in aggiunta ad un impianto esistente. Tuttavia, al punto 5 viene indicato come punteggio massimo del criterio la "nuova installazione o sostituzione di impianto a gasolio antecedente al 1994", con il termine "nuova installazione" potrebbe essere compresa anche la nuova installazione di un generatore (oggetto di incentivo) in aggiunta ad uno esistente anche senza sostituzione / dismissione, in maniera tale da formare un sistema con più fonti energetiche, privilegiando ovviamente la biomassa a filiera corta come richiesto dal bando stesso?

R22. I criteri di priorità che verranno utilizzati per la costruzione della graduatoria di merito sono definiti al paragrafo 9 del Bando (pagg. 19-24) e richiamati nell'allegato C in quanto si richiede che ogni proponente la domanda di contributo provveda ad "autoassegnarsi" i punteggi per maggiore consapevolezza.

La possibilità di nuova installazione è esplicita a proposito del criterio 5 ed è implicita nel paragrafo relativo alle tipologie di intervento nel quale non è mai presente alcun vincolo di sostituzione.

Affiancare un nuovo generatore a biomassa ad uno esistente è possibile se la domanda di energia giustifica tale impostazione (es. nuove volumetrie) e se gli impianti sono integrati; tale approccio è comunque escluso dal conto termico (la cui tipologia 2.B prevede in modo esplicito la sostituzione). Non è possibile un "affiancamento" allo scopo di disporre di due fonti da utilizzarsi in alternative.

D23. Il Comune in questione sta valutando la realizzazione di una nuova centrale a cippato a servizio di una scuola con palestra già dotata di impianto termico a metano (con sostituzione degli attuali generatori), e di un polivalente non dotato di impianto termico (senza generazione-distribuzione-emissione). Gli edifici già attualmente dotati di impianto termico necessitano di una potenza di 90kW circa, mentre quello senza impianto di una potenza di circa 180kW.

È ammissibile questo tipo di intervento "misto" con unica centrale termica che costituisce in parte nuova installazione, e in parte sostituzione di generatori di calore a metano (più d'uno)?

R23. Sì è ammissibile.

D23bis. In caso affermativo come viene valutato in termini di punteggio?

R23bis. Oggi il bando non chiarisce l'approccio su questa situazione, in sede di valutazione saranno stabiliti dei criteri da applicarsi a tutte le domande di questo tipo. In fase di autoassegnazione dei punteggi (per presentare la domanda) suggeriamo di dare evidenza di questa situazione e fare una scelta motivata.

D24. Nella parte di Quadro Economico dell'Allegato C, viene richiesto se tale impianto da accesso al Conto Termico, questo sottintende che se si richiede l'accesso al conto termico è preclusa la possibilità di ottenere il finanziamento tramite il bando, oppure i due incentivi sono compatibili, e pertanto possono essere richiesti entrambi oppure uno esclude l'altro? (Fermo restando che l'accesso al conto termico è consentito solo per la sostituzione del generatore obsoleto).

R24. Il paragrafo 5 del bando chiarisce in modo chiaro i “rapporti” tra i due strumenti; in caso di accesso al conto termico il bando copre il 100% delle spese (sottointeso ammissibili) non coperte dallo stesso conto termico. In caso di non accesso al conto termico il bando copre fino al 70% delle spese ammissibili. In entrambi i casi si applica il “tetto” di 300.000,00 € (o inferiore a seconda della capacità residua del beneficiario) previsto dal regime “de minimis”.

D25. Il Modello di Domanda (Allegato B) prevede l'inserimento dei dati della persona che presenta la domanda in qualità di "titolare / legale rappresentante / altro" di ulteriore soggetto pubblico o privato di cui vengono richiesti i riferimenti identificativi nei campi successivi. Qualora io, in qualità di privato cittadino, intendessi partecipare al bando compilando autonomamente la domanda per me stesso, cosa devo inserire nel campo "in qualità di"? Posso lasciare vuoti i campi successivi relativi alla identificazione del soggetto rappresentato, o devo valorizzarli con i medesimi dati utilizzati per l'identificazione della persona che presenta la domanda?

R25. È possibile lasciare vuoti i campi anagrafici non pertinenti, in caso di privati cittadini.

D26. Nello stesso Modello di Domanda, a pag 3, vengono richiesti i dati del conto corrente per l'erogazione dell'eventuale contributo. Nel caso in cui la banca operi esclusivamente online, senza sportelli fisici sul territorio, il campo "AGENZIA" può essere valorizzato con la sede italiana della banca o può essere lasciato vuoto?

R26. In caso di banca online va bene inserire nel campo “Agenzia” la sede italiana della banca.